



Senato della Repubblica

Archivio storico

FONDO

BENTIVEGNA

serie

1

sottoserie

3

b.:

5

fasc.

VA 11

INFORMAZIONI SU SALVAREZZA

Ti ho allegato il dispositivo della sentenza con cui venne condannato ed altre notizie tratte dai giornali. Del tutto di là qui un breve riassunto.

Umberto Salvarezza nacque a Venezia il 4 novembre 1900. Durante il fascismo venne inviato al confino di polizia per reati comuni (truffa e furto) (Cfr. Avanti del 23/1/1945). Nel periodo dell'occupazione tedesca milita nel Movimento Comunista d'Italia (MCdI), in seguito fonda il Partito d'Unione Proletaria. Nel MCdI aveva conosciuto il Gobbo del Quarticciolo che pare anche vi militasse. Anche dopo la sua uscita da questo movimento, Salvarezza mantenne rapporti sembra amichevoli con il Gobbo (Cfr. Il Tempo del 19 e 20/1/1945).

Poche ore prima che venisse ucciso, il Gobbo e 5 suoi accoliti pranzarono in una trattoria di via Marcantonio Colonna con un buono rilasciato dal Partito d'Unione Proletaria, e il criminale aveva un appuntamento con il Salvarezza (Cfr. Avanti del 20/1/1945); proprio mentre si recava all'appuntamento il Gobbo venne ucciso, nei pressi di via Forno-vo dove il partito di Salvarezza aveva la sua sede (Cfr. Giornale del Mattino del 27/1/1945).

Il Tempo del 30/1/1945 rende noto il testo dell'ordine di cattura contro Salvarezza: "Per aver commesso fatti atti a suscitare la guerra civile nello Stato, arruolando bande armate prevalentemente composte di fascisti e pregiudicati facendo incetta di armi ed esercitando estorsioni a scopo di lucro."

Arrestato verso la metà di febbraio del 1945, il Salvarezza viene processato in prima istanza l'11 maggio dello stesso anno per:

- a) furto (le aggravanti vengono eliminate nella sentenza);
- b) truffa continuata aggravata;
- c) tentat_a estorsione;
- d) estorsione;

e viene condannato a 7 anni di reclusione, 30 mila lire di multa e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, più altre pene pecuniarie.

In Appello, pur assolvendolo per una delle truffe contestategli, la pena viene portata a 8 anni e 4 mesi più 32 mila lire di multa con sentenza del 16 febbraio 1946. L'8 maggio 1948 la Cassazione annulla la condanna per truffa aggravata e determina la pena definitiva in anni 4 e mesi 5 di reclusione più 15 mila lire di multa.

Sentenza N.

UMBERTO DI SAVOIA

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

del mese di

millenovecentoquaranta

TRIBUNALE PENALE DI ROMA

composto dei signori Avvocati

Presidente

Giudici

...inviato la seguente

SENTENZA

CONTRO

San Lorenzo, d. Tenebris e p. 102 m. 102 m.

12. Energia 4 h. 11.4.00 -

Al Roberto, via Nicola e di San Angel. Parigi
a Roma il 25.6.1917.

in the Province of Augusta e la Città di Firenze
il 30. 7. 1900

26. Canaro, S. Giovanni e S. Paolo

2. Days: April 24 to 26. 1912

March 10 to, p. 125. 1880. p. 126 to 127

Salvatore, nato a Roma il 22. 3. 1895;

6) Lombardi Cesare, fu Giuseppe e d. Boffi

Finanza, nato a Legnano a Roma il 12. 5. 1902;

7) Dionis Giulio, d. Angelo e d. Biondi Amalia,
nato a Roma il 3. 2. 1893;

8) Lignan Antonio, fu Giuseppe e d. Maria D'A
nato a Roccaforte (Cesena) il 28. 6. 1900;

9) Casale Aldo, fu Bonaventura e fu Fulvia Elena,
nato a Orbetello il 11. 2. 1904;

10) Albani Silvio Roberto, fu Antonio e fu Giulia
Finanza, nato a (Napoli) il 10. 3. 1900;

11) Venturi Elio, fu Eugenio e fu Barbara Olimpia,
nato a Roma il 11. 7. 1891;

12) Fantini Amilco, fu Vincenzo e fu Angela Maria,
nato a Roma il 5. 6. 1885;

13) Venturi Alfredo, fu Eugenio e d. Barbara
Olimpia, nato a Roma il 23. 1. 1887;

14) Del Rio Giulio, fu Giacomo e d. Maria
Maria, nato a Livorno il 17. 2. 1886

Alc. e h.° Venturi gli altri 2.° - tutti presenti

X
Lombardi

Salvatore Lombardi: A/ del Salitto pp. in aut. 814

614-625 A/ 1.° 1898 perche, con più azioni esecutive

di un medesimo disegno criminale in concorso di Del

del Allecto e Landini Donato, d'impedimento di

di di nome proprio, Sei mobili corrono

medamento dello Stato già adito a tale fatto
e destinato a pubblico servizio, con mettendo il fatto in
danno dello Amministrazione dello Stato, proprietario
dei nobili. Hm.

In Roma in giorni impensati e improvvisamente al 4
Giugno 1946.

Il Salito p.p. in art. 56-629 p.p. CP periti, allo
scopo di procurarsi un ingiusto profitto in danno di
Stato e della, con la minaccia di condurre contro di lui
Campagna di stampa per aver fatto tanti ed
averi giudizi durante il regime fascista, tentava
di costringere il Carcano a versargli la somma di
100.000, non riuscendo in tale intento per cause
indipendenti della sua volontà.

In Roma il 4 giugno anzi in giorni impensati e tre,
anzi al 4 giugno.

Il Salito p.p. in art. 110. 6to ep. H1 CP periti
con l'ordine di mandare a tale persona
mentre, affini induceva in errore tale Ruff. Tale
si faceva consegnare la somma di lire due milioni
50 mila in assegni e lire 500.000 in contanti, facen-
do credere che quel versamento era fatto al Comandante
Generale dell'Arma dei C.A.R. e facendogli poi
credere che esso veniva destinato a compenso
e.d. Perseguitare Romagnoli, costituito da 100
comitanti, prima che invece convalida
dello proprio, con l'ordine di tale.

già l'ello (Ministero guerra) che ne era pro-
fittando.

In Roma il 6 giugno 1944.

9/ del Salitto p p in art. 629 CP periti, che dopo
di procurarsi un ingiusto profitto in danno del fisco
e del fisco, nei confronti del quale aveva pubblicato
una scheda accusandolo di avere dato un profitto
forse ed avere di denaro fornice, appropriando
della particolare situazione d'ordine del fisco
ante, già ottenuto da altri fisco, e minac-
ciava di continuare con lui la campagna
di stampa, inducendolo in conseguenza a consegnare
la somma di un milione e lire 57.000 a
vicolo di contributo per il Partito, avendo così
un ingiusto profitto con danno del fisco.
In Roma in pieno impaccio del luglio ed
agosto 1944.

del Salitto p p in art. 629-61 CP periti
anche a fisco e raggiunti nell'istante credito
per le debite obbligate e promettendo di
dare l'occasione per ottenere la posizione politica
del fisco fisco e per fisco. consegnare la somma
di 100.000.000 di lire e di 100.000 lire fisco
fisco, facendogli credere di avere provveduto
il mantenimento di bande e partigiani che
stavano con i capi-fisco, inducendolo in errore
del fisco, dal quale si faceva consegnare la

somma di un milione che converte in profitto
proprio.

In nome di pioni impresari del luglio 1890

Il Sig. Felice p. p. in aut. 110.640. 61.47 (18 pioni
in concorso di Bianchi Renato facendo vedere di
potere legittimamente disporre del locale. Tutto sta
che si fa farnesio, che invece avevano abusivamente
occupato, cedeva in locazione parte del locale
a Banella Casini per la durata di anni 12, loca-
zione conseguente della quale la somma di lire 40.000
a titolo di capitan e di 40.000 a titolo di provisioni
anticipate, somma che converte in profitto
proprio capitanando un fanno di rilevanti subiti
al predetto Banella, il quale dopo alcuni
giorni era costretto a lasciare il locale del quale
aveva in potere la Separazione Pioni e
legittimo proprietario dello stabile.

Con l'alloggiamento della vedova per la

del 1890. 41 (18)

del 1890. 41 (18)

Concorso del nato di cui alla lettera A)
e Landini Omario;

Concorso del nato di cui alla lettera B.)

Concorso del nato di cui alla lettera C.)

IN FATTO ED IN DIRITTO

Nei giorni che immediatamente seguirono alla liberazione dell'Urbe da parte degli Alleati si costituiva in Roma il Partito di Unione Proletaria. Segretario Generale di detto Partito all'atto della sua costituzione era il Comm. Umberto Salvarezza di Vincenzo, giornalista da Venezia. Come sia avvenuta tale nomina non consta con esattezza, stando però ai riferimenti di qualche teste (Dott. Mario Conti) è dato affermare che essa fu dovuta ad auto conferimento.

In prosieguo di tempo, pare verso la fine di luglio 1944, a seguito di intercorse trattative e della riscontrata quasi perfetta identità di programmi, il Partito di Unione Proletaria assorbiva, per fusione, la Unione -Socialista-Comunista Romana, composta dai sigg. Dott. Guido Guidotti, Col. Nicolò Spinelli, On.le dott. Umberto Bianchi, Magg. Antonio Luciani, avv. Fabio Petrucci, dott. Leonardo Puglionesi e prof. Mario Campanini (veggasi denuncia inviata dal Bianchi Umberto al Procuratore di Roma il 18 nov. 1944 folio 2° vol.L°).

Il Partito aveva un suo organo di stampa settimanale dal titolo "Unione proletaria" diretto dallo stesso Salvarezza. L'autorizzazione alla pubblicazione di tale giornale, concessa dal P.W.B. con provvedimento n.32 B, in data 14 agosto 1944, veniva, poi, sospesa il 17 novembre successivo; Risulta, però, che il giornale si pubblicava anche prima dell'essere autorizzazione.

All'atto della sua costituzione il Partito si installava nei locali dell'Ist. Tecnico Parificato "Dalmazio Birago", gestito dal prof. Federico Romano in Roma alla Via dei Gracchi n.291. Successivamente, poi, trasferiva la sua sede nello stabile di Via Fornovo n.12 di proprietà

Umberto Salvarezza

- 2 -

dell'Amministrazione Prov. di Roma, stabile già adibito a sede della Gil.

Anche a seguito della operata fusione con la Unione Socialista-Comunista Romana il Salvarezza conservava la carica di Segretario Generale. Tra gli altri dirigenti del Partito figuravano: l'On.le Umberto Bianchi, incaricato della redazione del giornale e componente del Comitato Centrale, l'avv. Fabio Petrucci, ispettore per la parte organizzativa, l'avv. Renato Bianchi ed il prof. Armando Landini entrambi componenti del Comitato Centrale, tal Gallo Raniero incaricato della organizzazione del partito in Napoli ed il Ten. Carlo Concarì, divenuto poi cognato del Salvarezza per averne sposata una figliuola.

Tra i vari impiegati vanno ricordati il dott. Alberto del Re, il prof. Ugo Vasale, addetto all'ufficio abbonamenti del giornale, Fantera Arnaldo, incaricato della distribuzione del giornale ed Imbastari Cesare addetto alla gestione dello spaccio viveri.

Ben presto, però, cominciavano in seno al partito attriti e contrasti determinati i primi da taluni finanziamenti che, a dire dell'On.le Umberto Bianchi, non persuadevano, ed i secondi da divergenze programmatiche in quanto stando alle affermazioni dell'avv. Petrucci vi erano su tale terreno dei precisi impegni compendiali nel trionfo: Libertà, Repubblica, Socializzazione. Il dott. Leonardo Puglionesi ha accennato anche a ragioni di incompatibilità morali, in quanto stando ai suoi detti, il Salvarezza intendeva fare del partito una *azienda* personale attraverso ricatti ed altre malefatte.

Si verificavano così le prime defezioni ed i primi allontanamenti. Verso la fine di ottobre si dimetteva il dott. Puglionesi, che già si era allontanato di fatto dal Partito, ~~in precedenza~~. A lui seguivano altri

Al Calcaterra Bruno, che lasciò l'Unione Proletaria essendosi, a suo
avviso, accorto "che l'idea politica non si manteneva comunista", l'On.le
Umberto Bianchi, considerato dimissionario fin dal 27 ottobre (veggasi memo-
ria diretto all'Ufficio Stampa Alleato- vol.4°) e che rassegnò in effetti
le dimissioni con lettera del 4 nov., l'avv. Petrucci ed il prof. Armando
Landini che se ne allontanò "perché non era d'accordo su molte cose" (dep.
Bianchi Umberto).

Pochi giorni dopo le rassegnate dimissioni, e precisamente con nota
del 15 nov. 1944 lo stesso On.le Umberto Bianchi denunciava il Salvarezza
al Procuratore del Regno presso il Tribunale di Roma, cui trasmet-
teva un ampio e dettagliato esposto. Con tale esposto faceva presente: a)
che a seguito di trattative intercorse con i rappresentanti del Partito di
Proletaria - comm. prof. Umberto Salvarezza e prof. Armando Landini -
questi "avevano fatte dichiarazioni tali da assicurare circa la quasi
perfetta identità fra il programma " di detto partito e quello dell'Unione
Comunista-Romano, il Consiglio direttivo di questo ultimo, nel
novembre 1944 ne aveva deciso lo scioglimento e la fusione con il Partito di
Proletaria; b) che il prof. Salvarezza aveva dichiarato che i fondi
per il finanziamento del Partito provenivano in gran parte dal patri-
monio suo e di sua moglie; c) che esso denunziante, chiamato a
fatto del Comitato centrale del Partito, aveva avuto incarico di curare
l'edizione dell'organo settimanale del Partito stesso dal titolo "L'u-
nione proletaria", la cui direzione era tenuta dal Salvarezza; d) che nello
esercizio di tale incarico aveva appreso che le dichiarazioni del Sal-
varezza tendenti a far credere che il giornale fosse al 61° numero dell'anno
essendo stato negli anni precedenti pubblicato clandestinamente a
Milano, e prima ancora in Francia, erano false e fatte allo scopo
di inganare l'Ufficio Alleato, che doveva concedere il permesso di pubbli-

U. Monari

cazione. (Si precisava a tal fine che un numero del giornale, portante la data del 25 dicembre 1943 conteneva un articolo di commento allo sbarco alleato avvenuto in epoca successiva). Tutto ciò premesso si riferiva che, mentess denunziante si era ben presto accorto che il Salvarezza non era l'uomo che il Comitato dell'Unione Socialista-Comunista Romana aveva creduto di incontrare, nella vita quotidiana del Partito - dal giugno all'ottobre - erano venuti, man mano a galla, i seguenti fatti:

- 1) - Che il Partito non era un partito, ma un'azienda personale del Salvarezza, della quale egli era arbitro e "duce" e della quale facevano parte alcuni suoi intimi, tutti stipendiati, e senza la minima attitudine politica;
- 2) - Che il Salvarezza non era "marchese" come affermava;
- 3) - Che il Salvarezza non era dottore e professore in chimica, come si compiaceva dichiarare, ma soltanto esercente di un piccolo laboratorio ove si confezionavano e si vendevano "preparati" chimici di dubbio valore e genuinità;
- 4) - Che il Salvarezza non era colonnello come gradiva farsi chiamare, essendo stato nella guerra 1915-18 semplice soldato del 10° Batt. d'Assalto;
- 5) - Che il Salvarezza non era "commandatore", come amava qualificarsi e come aveva fatto pubblicare persino sull'annuario telefonico, in quanto anche l'insignità di una tale onorificenza l'aveva perduta a seguito delle condanne riportate;
- 6) - Che il Salvarezza non era un patriota e un partigiano come si vantava di essere: arrestato dai tedeschi, e coinvolto nel processo dell'ing. Aurelio Possenti, nel quale aveva tenuto un contegno pietoso, era stato assolto non aver partecipato ai fatti imputati e non condannato a morte, come affermava, e tanto meno seviziato, torturato ed evirato, come soleva spesso dichiarare;
- 7) - Il Salvarezza aveva provveduto alla fondazione del partito non con propri mezzi e della moglie, come aveva assicurato nei primi contatti avuti.

M

dirigenti dell'Unione Romana, ma con circa due milioni e mezzo (parte titoli e parte in denaro) trafugati dal Cap. Raniero Gallo al Batt. Graiani (organizzazione Todt), depositati in casa del Lantini e da costui consegnati, per le spese del Partito, durante la detenzione del detto Gallo, tanto che questo ultimo uscito dal carcere e tornato a Roma, in seguito ad un vivace alterco, aveva finito con l'ottenere la consegna di L. 50. mila e la nomina di Ispettore stipendiato per la Campania;

8) - Che occupato il palazzo di Via Formovo il Salvarezza, dicendosi aiutato dal Comando inglese, diretto dal sig. Salazar, aveva venduto una grossa partita di mobili già di proprietà della Gil valendosi dell'opera del dott. Alberto De Re, e ricavando circa L. 250.000, nonché il centralino telefonico per L. 65.000 e che i detti mobili erano stati acquistati dal farmacista dott. Signore Antonio, da tal Fantera Arnaldo e da altri;

9) - Che il Salvarezza fin dal giugno 1944 aveva cominciata una vasta opera per estorcere denaro a personalità dell'industria e del commercio disprezzate dal fascismo e che la tecnica di tali "operazioni" era la stessa: essa una inchiesta sulle presunte responsabilità e sullo stato morale delle persone prescelte, mandava il Cap. Bruno Calcaterra od il Ten. Carlo Congari ad invitare le vittime per fare un versamento. Se esse cedevano, il giornale "l'Unione proletaria" ne assumeva la difesa contro l'epurazione (caso dell'ing. Del Pino della TETI - veggasi n. 63 del giornale), o contro i critici della borsa nera (caso Zucchi), o contro le accuse di squadristismo (caso De Angelis Goffredo - veggansi nn. 64 del giornale), o contro le inchieste ufficiali per filonazismo (caso Lantini - veggasi n. 65 del giornale), o contro le inchieste per illeciti arricchimenti (caso Vaselli - veggasi n. 64 del giornale), oppure ometteva di parlare come nel caso del Conte Massimo Del Fante. Se le vittime desideravano si inserivano nel giornale brevi attacchi preliminari contro il tiratore chi aveva la coda di paglia e teneva il peggio (caso

Giovanni *Salazar* *Del Fante*

Calderai, Persichetti, Taddei, Talenti, Manfredi, Casaluce, (n.64 del giornale), Asvero, Scalera, Cidonio, Calza-Bini, Cencelli, Cardì, Lazzaroni (n.63 del giornale)). Si precisava che il comm. Felice Angelone aveva letto nella segreta contabilità del Salvarezza un lungo elenco di ricattati tra il quale il Del Fante per L. 1.050.000, lo Scalera per L.400.000, lo Stacchini per L.400.000, e lo Zucchi per una forte somma imprecisata. Per aiutare il Del Fante il Salvarezza aveva collocato emissari persino fra il personale della DSI allo scopo per far promuovere un referendum in di lui favore. Alle proteste di esso denunziante e di altri membri del Partito contro gli insistenti ricattatori il Salvarezza aveva dichiarato di essere stato autorizzato dal Comando inglese, diretto dal Salazar, a passare un certo numero di industriali aventi responsabilità fasciste, mentre tale autorizzazione, al pari dell'altra relativa alla vendita dei mobili, era risultata inesistente, come aveva assicurato il Cap. Rafter, della polizia inglese;

10°) - Che il Salvarezza aveva attaccato sul giornale l'Unione Proletaria (n.72 del giornale) il prof. Felice Carpano il quale si era rifiutato di versargli L.100.000. Che anzi lo stesso Salvarezza non solo si era impadronito di una macchina da scrivere di proprietà del Carpano, ma era rifiutato di corrispondergli il dovuto indennizzo per l'indebita occupazione dei locali di Via dei Gracchi;

11) - Che il Salvarezza aveva tentato altro ricatto in danno del prof. Pasquale Alecce, impedito da esso denunziante, con il rifiutare la pubblicazione di un trafiletto contro ^{di lui} Alecce;

12) - Che l'avv. Fabio Petrucci era a conoscenza di una faccenda di automezzi requisiti dal Salvarezza, poscia venduti o a lui misteriosamente restati;

13) - Che il Salvarezza durante la breve vita del partito aveva incassato almeno sei milioni, spendendone non più della metà.

La nota in data 20 dicembre 1944 l'Alto Commissario Aggiunto per la liquidazione dei beni fascisti, trasmetteva al Proc. del Regno presso il Tribunale di Roma copia dei verbali redatti dai funzionari ed agenti addetti allo stesso Alto Commissariato, relativi alla abusiva alienazione dei mobili già appartenenti alla Gil e devoluti per legge allo Stato. Tali atti consistono: 1) in una dichiarazione dell'avv. Fabio Petrucci; 2) in una dichiarazione di Tarquini Nazzareno; 3) in una dichiarazione del dott. Alberto Del Re, nella quale si indicano come acquirenti dei mobili oltre al Signor S., di cui si è fatto innanzi cenno, insieme al Fantera, il prof. Ugo ... e l'avv. Elvio Italo Albanese; 4) in una dichiarazione del dott. ... Bianchi; 5) in una dichiarazione del dott. Puglionesi Beonardo; 6) in un verbale di ricognizione dei mobili acquistati dal dott. Signore Antonio ed in una dichiarazione di costui; 7) in un verbale di ricognizione dei mobili acquistati dal tal Diorio Giulio e in una dichiarazione dello stesso.

In quel medesimo turno di tempo perveniva alla Procura del Regno di ... un esposto anonimo con il quale mentre si ripetevano le accuse già ... del Bianchi Umberto a carico del Salvarezza, si addebitava a costui la vendita di varie automobili, concesse in uso al partito, l'alienazione di vari quintali di carta e di molto materiale elettrico, il tutto rinvenuto nei locali già sede della ex Gil. Si precisava, che il Salvarezza era venuto in possesso del contante e dei titoli ... Lavoratore Graziani, con il concorso del Gallo Raniero.

Nell'istruito procedimento penale si procedeva, tra l'altro, a perquisizione nella sede del partito dell'Unione proletaria, che nel domicilio Salvarezza, sequestrando vari atti e documenti.

Al corso dell'istruttoria si accertava che, con scrittura privata del 2 gennaio 1945 il Salvarezza e l'avv. Renato Bianchi avevano con ... Marcello Cesare, che aveva associato nell'affare certo Corso

Elvio Italo Albanese

Faolo, la gestione della sala da ballo già allestita dal partito nei locali di Via Fornovo, nonché l'uso del Bar e del guardaroba, il tutto per la durata di sei mesi, salvo proroga per egual termine, e per il canone mensile di L.40.000, oltre ad una cauzione di L.40.000. Risultava, inoltre, che gli affittuari avevano versato L.10.000 quale compenso per la re-
cauzione del contratto.

Dalla stessa istruttoria si accertava, infine, che le somme corrisposte dal Del Pino al Salvarezza erano state prelevate dalla Cassa della Te-
ti, e che, oltre al Signore, al Fantera, al Diorio, al prof. Ugo Vasale ed all'avv. Elvio Italo Albanese, già indicati nella denuncia del Bianchi U-
berto e negli atti trasmessi dall'Alto Commissario Aggiunto per la liqui-
zazione dei beni fascisti, altri acquirenti dei mobili dell'ex Gil erano st-
ti Imbastari Cesare, Mentucci Ezio e Mentucci Alfredo.

Compiuta la sommaria istruzione il Salvarezza, contro il quale era s-
to, intanto, spedito ordine di cattura, veniva rinviato al giudizio di ques-
tribunale per rispondere dei reati di cui in rubrica, e precisamente:

a) del delitto di furto continuato aggravato (art.81 cpv. 624 e 625 n. 1 e 7 cod. pen) per essersi in giorni imprecisati, e successivamente al 4 giugno 1944, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con De Re Alberto e Landini Armando, impossessato, al fine di trarne profitto, dei mobili, costituenti l'arredamento dello stabile di Via Fornovo, già adibito a sede della Gil, e destinati a pubblico servizio, commettendo il fatto in danno dell'Amministrazione dello Stato, proprietà dei detti mobili;

b) del delitto di truffa aggravata (artt. 110 e 640 cpv n.1 cod. pen) per avere il 6 giugno 1944, in concorso con Landini Armando e Gallo Renio mediante raggiri, indotto in errore il Magg. Luigi Milo, già comandante di un battaglione lavoratori al servizio dell'organizzazione Todt dal quale

aveva consegnare un milione e 250.000 lire in assegni e L.900.000 in contanti con il fargli credere^{che} il versamento veniva eseguito al Comando Generale dell'Arma dei RR.CC., sia che dette somme venivano destinate a sovvenzionare il cosiddetto Battaglione Romagnoli, costituito da volontari combattenti, somma che convertiva in profitto proprio con danno dell'amministrazione dello Stato - Ministero della Guerra - che ne era proprietaria.

b) Del delitto di truffa aggravata (art.640 e 61 n.7 cod. pen.) per aver nel luglio ed agosto 1944, mediante artifici e raggiri indotto in errore il signor Giulio, dal quale si faceva consegnare la somma di un milione (elemento di ribattimento a due milioni), somma che convertiva in profitto proprio allungando credito presso le autorità Alleate e promettendo di interessarsi efficacemente per chiarire la posizione politica di esso Del Pino onde gli conservare le cariche di amministratore Delegato e di direttore Generale della Teti, sia facendogli credere di dover provvedere al mantenimento delle partigiane che lottavano contro i nazi-fascisti;

c) Del delitto di truffa aggravata (art.110, 640 e 61 n.7 cod.pen.) per aver nel gennaio 1945, in concorso con Bianchi Renato, con artifici e raggiri indotto in errore Barrella Cesare al quale concedeva in locazione, per un periodo di sei mesi, e previo pagamento di L.40.000 a titolo di cauzione e per la stessa somma ~~per~~ una mensilità di fitto, una parte dei locali di Via Forlana, abusivamente occupati, facendogli credere che ne potesse legittimamente disporre, mentre dopo pochi giorni lo stesso Barrella doveva lasciare i locali che rientravano in possesso dell'amministrazione^{Provinciale} di Roma, proprietaria dello stabile;

d) Del delitto di tentata estorsione (art.56 e 629 prima parte cod.pen.) per aver in giorno imprecisato del giugno 1944, allo scopo di un procurarsi il tanto profitto, con la minaccia di condurre contro di lui una campagna accusandolo di aver tratto lauti ed illeciti guadagni durante il

Luigi G. Monanni *Albano* *R. 11/4*

...fascista, tentato di costringere Carpano Felice a versargli la somma di L.100.000, non riuscendo nell'intento per circostanti indipendenti dalla sua volontà.

1) Del delitto di estorsione (art.629 cod. pen.) per avere in giorno imprecisato del luglio-agosto 1944, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, e profittando del particolare stato d'animo di Del Fante Massimo, già in lui accusato sul giornale "L'Unione proletaria", come un profittatore fascista ed amico di gerarchi fascisti, ed attaccato in quello stesso lasso di tempo da altri giornali, indotto il medesimo Del Fante, sotto la minaccia di continuare la iniziata campagna di stampa, a consegnargli la somma di Lire un milione e 50.000, a titolo di contribuzione per il partito.

Venivano inoltre rinviati al giudizio di questo Tribunale:

Del Re Alberto per concorso nel delitto di furto di cui alla precedente lettera a);

Loncini Armando per concorso nei delitti di furto e truffa di cui alle lettere a) e b);

Gallo Reniero per concorso nel delitto di truffa di cui alla lettera b);

Manconi Renato per concorso nel delitto di truffa di cui alla lettera d);

Maestri Cesare - Diorio Giulio, Signore Antonio, Vasale Ugo, Albanese Elvio, Lillo, Mentucci Ezio, Fantera Arnaldo e Mentucci Alfredo per rispondere del delitto di ricettazione (art.648 cod. pen.) per avere in epoca imprecisata, successivamente al 4 giugno 1944, pur conoscendone la provenienza furtiva acquistati i mobili dei quali il Salvarezza si era illegittimamente impossessato;

Del Pino Giulio del delitto di appropriazione indebita doppiamente aggravata (art.646, 81 nn.7 e 11, ed 81 capv. cod. pen.) per essersi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando delle sue qualità di direttore generale ed amministratore delegato della Teti, appropriato dell'entata di due milioni prelevata dalla cassa di detto Ente, somma che convertì

17

suo profitto.

In dibattimento gli imputati si riportavano agli interrogatori già resi in periodo istruttorio, cui apportavano modificazioni, precisazioni ed aggiunte delle quali si farà cenno nella disamina dei vari capi di imputazione.

Delle parti offese si costituivano parti civili contro il Salvarezza, il Del Re, il Landini e gli otto imputati di ricettazione, il prof. Giorgio Candeloro, quale Commissione della Gioventù Italiana, giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto 1944 - contro il Salvarezza, il Landini ed il Gallo il Ministero della Guerra, in persona del Sostituto Avvocato Generale dello Stato avv. Valentino Galigaris - e contro lo stesso Salvarezza, sia il Del Fante Massimo, sia che il Del Pino Giulio.

Osserva il Collegio che per quanto si attiene alle ordinanze emesse in dibattimento, ed oggetto di esplicite riserve di gravame, non si hanno che a confermare le ragioni di fatto e di diritto esposte nella parte motivata di ciascuna di esse.

Ciò premesso prima di passare alla disamina dei vari capi di imputazione e dopo attardarsi su talune circostanze di fatto emerse dalla espleta istruttoria, e delle quali non può sfuggire la utilità e rilevanza ai fini del decidere.

Così è rimasto in modo indubbio accertato che il Partito di Unione proletaria si trasferì nei locali di Via Fornovo nella prima quindicina di agosto 1944, e non nel mese di luglio, come è piaciuto affermare al Salvarezza. Ciò hanno dichiarato in modo preciso ed univoco il prof. Carpano, l'avv. Marucci, l'Oliva, ed in primo tempo anche il coimputato Del Re, il quale in dibattimento ha tentato, invano, di ammantare di dubbi le già rese precise.

Spiga *Scaroni* *Albani* *Carli*

Seguito o messo fino ai dispositivi →

Stimasi, in conseguenza, assolvere il Del Pino dall'ascribtogli delitto di appropriazione indebita aggravata perché il fatto non costituisce reato.

Non resta, così, che passare alla determinazione delle pene da infl.

Per quanto riguarda la Salvarezza, tenuto conto delle modalità del delitto e dei suoi precedenti penali, nonché della contestata recidiva, sulla cui sussistenza non può cadere dubbio, ritienasi giusto ed equo condannarlo ad anni sette di reclusione ed a L.30.000 di multa (furto a.1 e m.1 di reclusione e L.5.000 di multa - recidiva 1 m. di reclusione e L.1.000 di multa = a.1 di reclusione e L.6.000 di multa - truffa continuata a.1 e m. 6 di reclusione e L.6.000 di multa - continuazione m.6 di reclusione e L.3.000 di multa - a.1 e m.7 cod. pen. m.3 di reclusione e L.2.000 di multa - recidiva m.1 di reclusione e L.1.000 di multa = a.2 e m.4 di reclusione e L.12.000 di multa - estorsione continuata a.3 e m.2 di reclusione e L.8.000 di multa - continuazione m.3 di reclusione e L.3.000 di multa - recidiva m.1 di reclusione e L.1.000 di multa = a.3 m.6 di reclusione e L.12.000 di multa) nonché alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Per il Del Re, responsabile come si è visto della contravvenzione di cui è povero dell'art.712 cod.pen., con l'aggravante della continuazione, la pena può fissarsi in m.4 di arresto (m.3 più 1 per la continuazione).

Per il Landini, responsabile di favoreggiamento reale la pena può fissarsi in mesi 8 di reclusione; per il Gello, responsabile di truffa aggravata, in a.1 e m.6 di reclusione ed in L.5.000 di multa; per il Bianchi, tenuto conto della recidiva contestatagli in udienza, in a.1 di reclusione ed in L.4.000 di multa (m.8 di reclusione e L.2.000 di multa - 61 n.7 cod.pen. m.1 di reclusione e L.1.000 di multa - recidiva m.3 di reclusione e L.1.000 di multa = a.1 di reclusione e L.4.000 di multa.)

Essendo, poi risultato che, pressoché identico fu il grado di tras

dei vari acquirenti dei mobili, stimasi equo condannarli a L.4.000
mensile per ciascuno.

Che il Salvarezza, il Del Re, il Landini, il Gallo, il Bianchi Renato,
l'Imbastari, il D'Orto, il Signore, il Vasale, l'Albanese, il Fantera,
il Mentucci ~~Alfredo~~ vanno condannati in solido al pagamento delle spese
processuali ed il Salvarezza ed il Gallo, singolarmente anche a quelle di
cauzione preventiva.

Che il Salvarezza va condannato alle spese e danni in favore del Del
Re e del Del Pino, ed in solido con il Landini ed il Gallo, in favore del
Ministero della Guerra.

Che lo stesso Salvarezza, il Del Re, l'Imbastari, il D'Orto, il Si-
gnore, il Vasale, l'Albanese, il Fantera ed il Mentucci Alfredo vanno con-
dannati in solido alle spese processuali in favore del Commissariato della
Gioventù italiana, e singolarmente ai danni. Che dette spese vanno liquida-
re in L.12.000 in favore del Del Fante, in esse comprese L.10.000 di onora-
rio di difesa; in L.10.096 in favore del Del Pino, in esse comprese L.10.000
di onorario di difesa; in L.10.045 in favore del Ministero della Guerra -ol-
tre a prenotarsi a debito, - in esse comprese L.10.000 di onorario
di difesa; in L.10.098 in favore del Commissariato della gioventù italia-
na, in esse comprese L.10.000 di onorario di difesa.

Che appare opportuno mandare la liquidazione dei danni in separato
giudizio.

Che, tenuto conto dei buoni precedenti penali del Del Re e del Landi-
ni, stimasi equo, ordinare che la esecuzione della pena agli stessi inflitta
sia sospesa, rispettivamente per anni due e per anni cinque sotto le com-
dizioni di legge.

PER TALI MOTIVI

Il Tribunale dichiara SALVAREZZA UMBERTO colpevole dell'ascrittogli de-

litto di furto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. e la
costanza della continuazione, così modificata la rubrica; di estorsione
nuata, così unificate le imputazioni di cui alle lettere b/ e d/ della rubrica
di truffa continuata aggravata ai sensi degli art. 640 n. 1 e 61 n. 7 cod. pen.
così unificate le imputazioni di cui alle lettere c/ e e/ ed f/ della rubrica
Commessi tali reati con l'aggravante della contestata recidiva; X
DEL RE ALBERTO colpevole del reato di cui agli art. 81 e 712 capv. cod. pen.
così definitivi i fatti ascrittigli e modificata in tali sensi la rubrica
LANDINI ARMANDO di favoreggiamento reale, così definito il fatto di cui
lettera b/ della rubrica, in tali sensi modificata;
GALLO RAVIERO colpevole dell'ascrittogli delitto di truffa;
BIANCHI RENATO colpevole del reato ascrittogli con l'aggravante della co
stata recidiva;
IMBASTARI CESARE, DIORIO GIULIO, SIGNORE ANTONIO, VASALE UGO, ALBANESE
ELVIO ITALO, FANTERA ARNALDO e MENTUCCI ALFREDO, colpevoli di acquisto di
se si spetta provenienza, così modificata la imputazione loro ascritta
e visti ed applicati gli art. 29, 32, 6/ n. 7, 56, 81, 99 nn. 1 e 2, 379, 624, 625
629 e 640 prima parte e n. 1 e 712 prima parte capv. cod. pen.; 477, 483, 4
489 cod. proc. pen.;
condanna il SALVAREZZA ad a. 7 di reclusione ed a L. 30.000 di multa nonchè
la interdizione *perpetua* dai pubblici uffici ed alla interdizione legale
rante la pena;
il DEL RE a m. 4 di arresto;
il LANDINI a m. 8 di reclusione;
il GALLO ad a. 1 e m. 6 di reclusione ed a L. 5.000 di multa;
il BIANCHI RENATO ad a. 1 di reclusione ed a L. 4.000 di multa;
il IMBASTARI, il DIORIO G., il SIGNORE, il VASALE, l'ALBANESE, il FANTERA
il MENTUCCI ALFREDO a L. 4.000 di ammenda per ciascuno.

Condanna tutti i predetti in solido, al pagamento delle spese pro

Salvarezza ed il Gallo, singolarmente, a quelle di custodia preven-
donna, inoltre, il SALVAREZZA alle spese ed ai danni in favore del
spese che liquida in complessive L. 12.000 in esse comprese lire
di onorario di difesa.

lo stesso Salvarezza alle spese ed ai danni in favore del Del
spese che liquida in lire diciamilanovantasei, in esse comprese lire
di onorario di difesa.

il Salvarezza, il Del Re, l'Imbastari, il Di Jorio, il Signorelli,
l'Albanese, il Fantera ed il Mentucci Alfredo, in solido, alle spe-
in favore del commissariato della gioventù italiana, spese che
lire diciamilanovantotto, in esse comprese lire diecimila di ono-
difesa e singolarmente ai danni.

il Salvarezza, il Landini ed il Gallo, in solido alle spese ed
in favore del Ministero della Guerra, spese che liquida in complessi-
diecimilaquarantacinque in esse comprese lire diecimila di onorario di

liquidazione di tutti i danni, predetti in separato giudizio.
applicati gli art. 163 cod. pen. e 487 cod. proc. pen. ordina
esecuzione della pena inflitta al Del Re ed al Landini resti sospesa, ri-
sospesa, per anni due e per anni cinque, sotto le comminatorie di legge.
fatto ed applicato l'art. 479 cod. proc. pen. assolve LANDINI ARMANDO
imputazione di concorso in furto aggravato e MENTUCCI EZIO da quella di
imputazione per non aver commesso il fatto; assolve, del pari, DEL PINO GIULIO
imputazione di appropriazione indebita aggravata perché il fatto
non costituisce reato.

Bruno Inguoriz

11/11/1941
vittoria

11/11/1941

11 La Corte d'appello di Roma con
sentenza 16.2.1946 annulla
sentenza Umberto col reato
di truffa in danno di Pinella Cesari
perchè il fatto non costituisce
reato -

Conferma la dichiarazione
di colpevolezza del Salernitano
Umberto in ordine a tutti gli
altri reati delittuosi ed eleva
la pena complessiva inflitta
alla riduzione di 8 anni mesi
e 32 mila Lire - 77.

78 annulla quello Roma e Salerno
annullando dal reato di truffa
e favoreggiamento reale per
mancanza di prova -

Sostituisce alla pena dell'arresto
di mesi inflitta al del Re quella
dell'ammenda di L. 2000 e

ribua la pena inflitta al di Loro -
Signore - Vostro - albanese e fanti -
all'ammenda di L. 1000 e in caso
cessa la pena appellata per
del Duce -

~~Il Duce ha condannato la intera pena
per il suo reato di furto
aggravato e la multa di L. 3000.
Inflitta al delinquente, rinviando
con la pena ad esso inflitta
ad anni 4. mesi 5. reclusi
e L. 1000 multa -~~

La Corte, con sentenza di L. 18
diciembre 1898. rinviando la
sentenza della Corte d'appello
di Roma 16. 7. 96. nei confronti:
del delinquente rinviato
al punto concernente
l'affermazione della pena
per il suo reato -
a Signore - Vostro - fanti
condannati per reato

acquistato perché estinto il debito per
ammortamento -

Stipendio incommensurabile in caso
di fallimento. La somma
che si ottiene di cui si tratta nel loro
comparto, senza dubbio, perché
questi i reati per ammortamento.

Declaro conosciuta la natura
per il rifiuto nato di
fatto aggiunto e la Morte
di L. 3000 inflitto al Salumista
e determino la pena allo stesso
inflitto al Salumista men
reclusi di 15000 Morte

La sentenza viene
esecutiva il 9.7.48